



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA RETE DATI

Il testo regolamentare è stato elaborato dalla Commissione per la Privacy di Ateneo ed è stato approvato dal Senato Accademico Allargato nella seduta del 20 Febbraio 2007.

Il documento è stato redatto con l'intento di recepire ed attuare pienamente le normative vigenti in materia di contrasto del terrorismo internazionale e di protezione dei dati personali nonché di ottemperare alle linee guida descritte nel Documento Programmatico per la Sicurezza (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 Marzo u.s.).

- L'Articolo 1 che introduce il regolamento stabilisce il fine ultimo che è quello di disciplinare l'accesso alla rete dati dell'Ateneo di Verona attraverso il coinvolgimento dei Centri di Responsabilità (ovvero, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per L'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: l'Amministrazione Centrale, le Facoltà, i Dipartimenti, i Centri di servizio ed i Centri interdipartimentali di ricerca e servizio).

A questo proposito, si ricorda agli utenti che per "rete", in questo contesto, si intende un sistema informatico che permette la condivisione di risorse (sia hardware che software) e di informazioni tra diversi computer. La rete di Ateneo si sviluppa all'interno di un ambito geografico molto vasto e per questa ragione appare ancor più necessario introdurre norme per il suo corretto accesso.

Tornando alle istanze che hanno ispirato la stesura di questo regolamento, è importante sottolineare che nello scenario normativo attuale l'accesso ai servizi telematici erogati da un'azienda (ma anche alla stessa Internet pubblica) non può più avvenire secondo modalità che permettano l'anonimato e non prevedano la tracciabilità delle attività svolte dagli utenti durante la fruizione di questi servizi.

Questo ha determinato la definizione di una serie di misure che i centri di responsabilità dovranno obbligatoriamente adottare al fine di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

- individuare chi possiede i requisiti formali necessari per accedere ai servizi telematici e produrre le necessarie credenziali di accesso e autenticazione (Art. 2)
- adottare le soluzioni tecnologiche e organizzative necessarie affinché si possano implementare fattivamente i previsti meccanismi di autenticazione e monitorare costantemente l'accesso agli apparati ed il traffico di rete (Art. 3)
- conservare tutte le informazioni relative al traffico "inalterate ed inalterabili, nonché inaccessibili a terzi, per la durata prevista dalla legge, salvo presentarle a richiesta alle autorità aventi titolo di esaminarle" come previsto dal Legislatore (Art. 4).

È indispensabile delucidare quali sono gli elementi organizzativi per quanto disposto dall'Art. 2 co. 2, laddove si afferma che *"ai soggetti autorizzati sono fornite opportune credenziali di accesso e autenticazione, contenute in un documento di riconoscimento fornito dal CdR di riferimento..."*

Occorre considerare due distinte fasi: la prima, quella relativa alla fornitura delle credenziali di accesso e autenticazione verrà risolta da un programma specifico (denominato GIA – Gestione delle Identità di Ateneo) che sarà utilizzato, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo u.s. all'interno delle disposizioni del Documento Programmatico sulla Sicurezza, dai Responsabili del Trattamento ai sensi della privacy ovvero sia del D.Lgs. 196/2003 (Segretari di Facoltà, di Dipartimento, Responsabili amministrativi dei Centri e Dirigenti). Al tal proposito, nel mese di maggio è stato effettuato un corso ai suddetti Responsabili.

La seconda fase riguarda il documento di riconoscimento. Per risolvere tale esigenza, con il coordinamento del Delegato per i progetti informatici, Prof. Fummi, e le Direzioni coinvolte (Coordinamento Risorse Umane, Economato e Servizi Generali, Servizi Tecnici e Servizi Informatici di Ateneo) si sta ipotizzando la struttura della tessera che sarà, verosimilmente, una smart-card, la quale conterrà gli elementi minimi per attestare l'appartenenza del soggetto all'Ateneo. Si procederà dall'autunno prossimo ad installare e sperimentare sistemi di accesso in alcune zone dell'Ateneo; terminata la fase di sperimentazione, si procederà all'estensione ad altre strutture e a tutti i collaboratori e al personale dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

In attesa di tali determinazioni tecniche-organizzative si invitano i CdR a verificare l'identità, laddove necessario, secondo quanto disposto dall'Art. 3, Co. 1 lett. b) e c) che consente il controllo dei documenti in possesso ai soggetti.

Dei cinque articoli che costituiscono il Regolamento per l'Accesso alla Rete Dati di Ateneo, particolare attenzione merita infine l'articolo 5 ("Regolamentazione dei servizi e del traffico dati"), con tutta probabilità il passaggio più delicato dell'intero documento.

- In questa sezione del regolamento si sottolinea come l'eventuale implementazione di apparati connessi alla rete di ateneo (apparati di videosorveglianza, dispositivi di memorizzazione contenenti banche dati o server) effettuata in autonomia rispetto ai Servizi Informatici di Ateneo debba avvenire nel pieno rispetto del regolamento e delle normative vigenti; la violazione di queste norme comporta, per l'utilizzatore, la piena assunzione delle relative responsabilità civili e penali per il trattamento dei dati, dei sistemi e delle informazioni gestite con questi dispositivi.